

Comune di DOLIANOVA

Provincia del SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 18/11/2021

Indice

Articolo 1 Disposizioni generali

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Superficie massima concedibile

Articolo 4 Condizioni e limitazioni al rilascio della concessione

Articolo 5 Concessione di aree non antistanti

Articolo 6 Aree non antistanti richieste da più soggetti

Articolo 7 Tipologia Occupazione e Durata della concessione

Articolo 8 Modalità di presentazione dell'istanza

Articolo 9 Contenuto della concessione o autorizzazione

Articolo 10 Rinnovo della concessione

Articolo 11 Sospensione della concessione su istanza del concessionario

Articolo 12 Canone di occupazione del suolo pubblico

Articolo 13 Deposito cauzionale

Articolo 14 Caratteristiche generali dei Dehors

Articolo 15 Caratteristiche degli elementi di arredo del dehor

Articolo 16 Obblighi del titolare del provvedimento

Articolo 17 Decadenza, sospensione e revoca della concessione

Articolo 18 Sospensione e revoca per motivi di pubblico interesse

Articolo 19 Divieto di subconcessione o autorizzazione per subentro

Articolo 20 Rinuncia alla concessione

Articolo 21 Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 22 Norme generali per la manutenzione del Dehor

Articolo 23 Rispetto del Regolamento

Articolo 24 Responsabilità per danni

Articolo 25 Sanzioni

Articolo 26 Disposizioni finali

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento, adottato a norma del D.Lgs n. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, finalizzata alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'occupazione dello spazio pubblico, per le finalità di cui al presente Regolamento, viene concessa esclusivamente ai soggetti titolari o gestori di attività di locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come identificati dall'art. 20 della LR 18/05/2006 n. 5
3. La concessione del suolo pubblico si conforma ai principi generali di riqualificazione dell'ambiente urbano, di sviluppo economico e di promozione turistica.
4. Con Deliberazioni della Giunta Comunale o con Ordinanze, possono essere introdotte, in qualsiasi momento, limitazioni al rilascio delle concessioni o restrizioni su quelle esistenti, per ragioni contingenti di pubblico interesse e per motivi legati alla tutela del patrimonio artistico-culturale, del paesaggio, del decoro urbano, del verde pubblico, della quiete pubblica o per motivi di sicurezza, oltre che per esigenze attinenti alla viabilità.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al "Regolamento per l'applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", attualmente vigente, elaborato ai sensi della legge 160/2019, articolo 1, commi 816-836 e 846-847.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a. Per "**occupazione di suolo pubblico**" la sottrazione di suolo pubblico alla comune disponibilità dei cittadini, a favore di un uso specifico, temporaneo o permanente, mediante installazioni e/o opere di arredo degli spazi all'aperto;
- b. Per "**attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande**" (di seguito indicata come "attività di somministrazione") la vendita per il consumo sul posto che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, attrezzati allo scopo;
- c. Per "**dehors**" l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, singoli o aggregati, disposti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico;
- d. Per "**concessione**" l'atto abilitativo necessario per l'occupazione di suolo pubblico o ad uso pubblico con le connesse installazioni;
- e. Per "**elementi di arredo**" (tavoli, sedie, coperture, espositori, ecc.) i manufatti indicati agli articoli 13 e 14 del presente regolamento;
- f. Per "**concessionario**" si intende il soggetto economico (titolare o gestore), al quale viene rilasciata la concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, finalizzata all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- g. Per "**canone**": l'importo dovuto dal richiedente la concessione ai fini dell'occupazione determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Articolo 3

Superficie massima concedibile

1. Fatti salvi i casi di cui al comma 2 del presente articolo, la superficie massima occupabile per le

- caffetterie, gelaterie e bar non può eccedere i mq 40;
2. La superficie massima occupabile per ristoranti, pizzerie, pub e similari non può eccedere i mq 80;
 3. Fatti salvi i predetti limiti massimi, la superficie di occupazione non può eccedere la superficie di somministrazione dell'esercizio con maggiorazione del 20% per le caffetterie, gelaterie e bar e non può eccedere la superficie di somministrazione con maggiorazione del 50% dell'esercizio per ristoranti, pizzerie, pub e similari.

Articolo 4

Condizioni e limitazioni al rilascio della concessione

1. Fermi i divieti stabiliti dall'articolo 20 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della Strada), le occupazioni del suolo pubblico di cui al presente Regolamento, devono rispettare le seguenti condizioni e limitazioni:
 - a) occupare, salvo quanto previsto dal precedente articolo 3, lo spazio antistante l'esercizio di somministrazione per il quale sono richieste, con ciò intendendosi la proiezione del fronte dell'unità immobiliare in cui è ubicata l'attività e, fatti salvi i diritti di terzi, quella immediatamente confinante;
 - b) occupare lo spazio antistante l'esercizio di somministrazione ove lo stesso sia separato da carreggiata stradale, solo in caso di impossibilità di alternative e a condizione che la strada da attraversare sia contraddistinta dalle seguenti caratteristiche:
 - limite di velocità non superiore a 30 chilometri orari;
 - attraversamento pedonale verso lo spazio richiesto entro un raggio di 30 metri dall'ingresso principale dell'esercizio interessato;
 - c) fatta salva differente disposizione contenuta in specifici atti di pianificazione territoriale, l'occupazione del suolo pubblico deve:
 - essere realizzata in modo tale da lasciare uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due (può fare eccezione il caso in cui l'installazione è posta a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede).
 - distare almeno metri 0,50 dal filo esterno del marciapiede o della piazza;
 - distare almeno metri 1,50 dai bordi laterali dei passi carrai e dagli scivoli per disabili;
 - distare almeno metri 1,50 da scalinate e panchine;
 - distare frontalmente almeno metri 1,50 e lateralmente almeno metri 0,75 in corrispondenza degli ingressi delle civili abitazioni e delle attività produttive. La limitazione relativa alla distanza laterale può essere derogata previo formale assenso del soggetto proprietario dell'abitazione o titolare dell'attività;
 - non superare la misura di un terzo della superficie della piazza in questione qualora la piazza sia destinata abitualmente a luogo di pubblico spettacolo; ai fini del calcolo, sono considerate tutte le concessioni rilasciate.
 - Non superare la metà della superficie della piazza di dimensioni uguali o inferiori a mq 150 ;
 - non essere di norma frazionata e avere forma geometrica regolare, salva oggettiva impossibilità derivante dalla presenza di arredi urbani e/o ostacoli fissi.
 - d) garantire l'accessibilità ai soggetti diversamente abili;
 - e) non occupare superfici in corrispondenza di attraversamenti pedonali ed in prossimità di rampe per disabili, lasciando una distanza di almeno metri 1,20 dagli stessi;
 - f) rispettare, nei limiti delle disposizioni dell'art. 28 comma 2 della L.R. 5/2006, i limiti di emissioni sonore individuati negli atti di pianificazione settoriali, con adozione di misure idonee a impedire la propagazione dei suoni all'esterno dei locali, secondo quanto stabilito

dalla deliberazione C.C. n. 3 del 19.02.2007 avente per oggetto: "Approvazione definitiva del piano di classificazione acustica del territorio comunale";

- g) non occultare la vista della segnaletica orizzontale o verticale e la toponomastica;
 - h) non impedire la visuale prospettica di beni monumentali, non occultare la vista di: targhe, lapidi o cippi commemorativi comunali o comunque autorizzati, oltre che di vetrine;
 - i) non occultare o interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, illuminazione pubblica, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione. Deve quindi essere sempre garantito l'accesso e l'ispezione di: botole, bocchette, tombini ed altro, riguardanti le pubbliche infrastrutture del sottosuolo.
 - l) non posizionare pavimentazioni appoggiate (piastrelle ecc), né tessuti, moquette o elementi simili;
 - n) non devono essere pregiudicati o impediti gli interventi di manutenzione da parte dei privati per il ripristino di facciate dei fabbricati vicini, oltre che gli interventi di ristrutturazione dei privati in possesso dell'autorizzazione all'utilizzo del suolo pubblico temporaneo per lo svolgimento dei lavori stessi.
2. Fermi i divieti stabiliti dal Codice della Strada, qualora l'occupazione sia effettuata anche parzialmente sulla carreggiata, devono essere mantenuti liberi da qualsiasi impedimento gli spazi necessari al transito dei mezzi di soccorso (ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'ordine ecc), dei mezzi pubblici, di quelli delle imprese incaricate della raccolta rifiuti e di tutti i mezzi autorizzati. Detti spazi non possono comunque essere di larghezza inferiore a metri 3,30 per le strade a senso unico e metri 5,80 per le strade a doppio senso di circolazione.
 3. Specifici atti di pianificazione territoriale possono predefinire le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed estetiche degli allestimenti e delle strutture ammesse.
 4. Nel caso in cui detti atti introducono l'uso di allestimenti coordinati nella forma e nel colore, le concessioni già rilasciate devono adeguarsi alle nuove indicazioni.

Articolo 5

Concessione di aree non antistanti

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) sopra indicato e fatti salvi i diritti dei terzi, sono rilasciate concessioni per l'occupazione di suolo pubblico anche in aree non antistanti l'esercizio di somministrazione, quando:
 - viene accertata l'impossibilità di ottenere il suolo pubblico in area antistante,
 - la distanza non supera i metri 40 dall'attività produttiva. Detta distanza è calcolata tenendo conto del raggio fra l'ingresso principale dell'attività produttiva ed il limite più distante della porzione di suolo pubblico di cui si chiede l'occupazione. In condizioni di carattere specifico e straordinario, previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale, la predetta distanza può essere estesa fino a metri 50.
2. Nel caso di occupazioni di aree frontali a ingressi di civili abitazioni e di attività produttive, ed in particolare a vetrine (allestite e non) e ad insegne, l'occupazione è concessa previo formale assenso dei relativi proprietari dell'immobile o dei titolari/gestori delle relative attività commerciali.
3. Il formale assenso viene acquisito direttamente dal soggetto richiedente, titolare o gestore; ha validità per tutta la durata della concessione, anche nel caso di passaggio ad altro operatore economico; esso, tuttavia, perde la sua validità in caso di variazione dello spazio concesso.

Articolo 6

Aree non antistanti richieste da più soggetti

1. Se la medesima area viene richiesta da più soggetti, verrà data priorità alla richiesta del pubblico esercizio più vicino all'area richiesta, entro il limite massimo concedibile, secondo quanto previsto dal precedente art. 3.
2. Per l'eventuale porzione residua il suolo è concesso proporzionalmente ai richiedenti, applicando i criteri di valutazione, di seguito elencati in ordine di priorità:
 - a) minor distanza degli esercizi rispetto al suolo pubblico richiesto; la distanza è calcolata secondo il criterio indicato all'articolo 5, comma 1;
 - b) maggior superficie interna di somministrazione del pubblico esercizio;
 - c) maggiore anzianità nella titolarità di autorizzazione dell'esercizio; in caso di subentro, si considera il titolo originario.

Articolo 7

Tipologia occupazione e durata della concessione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono in permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e fino ad un massimo di 5 anni.
3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità, fino ad un massimo di anni 3, salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
4. Per le attività stagionali la concessione di suolo pubblico verrà rilasciata annualmente in relazione al periodo effettivo di attività.
5. Gli effetti della concessione decorrono dalla data indicata nel relativo provvedimento di rilascio, fatte salve le diverse indicazioni nello stesso contenute.

Articolo 8

Modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza di concessione finalizzata all'ottenimento del suolo pubblico, corredata da tutti gli allegati di cui al successivo comma 2, a pena di irricevibilità, deve essere presentata al competente Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia di seguito denominato S.U.A.P.E. con procedimento in conferenza di servizi per il tramite della piattaforma telematica <https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico>
2. All'istanza deve essere allegata la Modulistica SUAPE vigente al momento della presentazione della pratica e relativi elaborati grafici e progettuali.
3. La concessione di spazi ed aree pubbliche per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al positivo parere dei seguenti Uffici ed Enti competenti per territorio.

Articolo 9

Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere:
 - a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale.
 - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d. tipologia dell'occupazione;
 - e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale
 - f. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta (indirizzo, dati catastali, categoria di zona, ecc), nonché la misura esatta dell'occupazione (espressa in metri quadrati o metri lineari). Ove occorra il provvedimento di concessione dovrà essere corredato da elaborati grafici, cartografici e/o fotografici;
 - g. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - h. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione.

Articolo 10

Rinnovo della concessione

1. È ammessa la presentazione di un'istanza di rinnovo della concessione di suolo pubblico, in assenza di variazioni rispetto al titolo originario, anche dal punto di vista degli allestimenti.
2. L'istanza di rinnovo, in forma di autocertificazione sottoscritta dal titolare, in ossequio al principio di non aggravio del procedimento, è presentata al di fuori della procedura del Suape all'ufficio attività produttive comunale entro trenta giorni, precedenti la scadenza del titolo e deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) conferma della porzione di suolo richiesta in concessione, identica per localizzazione, dimensioni e stato dei luoghi circostanti rispetto a quella in scadenza;
 - b) conferma del mantenimento degli allestimenti già autorizzati;
 - c) rimozione di eventuali strutture non autorizzate atte a chiudere in qualunque modo, anche parzialmente, lo spazio concesso;
 - d) regolare pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico per le annualità precedenti;
 - e) persistenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento per cui si chiede il rinnovo;
 - f) eventuali liberatorie necessarie ai sensi del presente regolamento.
3. Il Servizio competente, pur in presenza di una istanza di rinnovo presentata nei termini e nel rispetto dei requisiti di rinnovo di cui al presente articolo, può con provvedimento espresso rigettare l'istanza per ragioni di pubblico interesse, modificare l'area in concessione o apporre nuove condizioni.
4. La presentazione dell'istanza entro i termini di cui al comma 1 dell'articolo 5 determina, fino all'adozione del provvedimento espresso, la proroga temporanea della concessione relativa all'anno precedente, alle medesime condizioni già assentite.
5. Il rinnovo non è ammesso se sussistono situazioni debitorie accertate nei confronti del Comune di Dolianova riconducibili all'esercizio dell'attività produttiva richiedente, sanzioni ostative al rilascio della concessione o altri gravi motivi accertati.
6. Il divieto di cui al comma 6 non si applica se, in relazione alla situazione debitoria, è stato

approvato un piano di rateizzazione regolarmente rispettato ovvero se è stato proposto ricorso non ancora definito con provvedimento esecutivo.

7. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 2 determina l'applicazione delle disposizioni procedurali relative alle nuove concessioni e la mancata applicazione della proroga temporanea di cui al comma 5 del presente articolo.

Articolo 11

Sospensione della concessione su istanza del concessionario

1. Il concessionario può sospendere temporaneamente la concessione dandone comunicazione e indicando il relativo periodo, almeno 15 giorni prima, al Servizio competente.
2. Nel periodo di sospensione la superficie oggetto di concessione è sgomberata da ogni allestimento. La sospensione non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto.

Articolo 12

Canone di occupazione del suolo pubblico

1. I criteri di determinazione delle tariffe per l'utilizzo del suolo pubblico sono disciplinati dal "Regolamento per l'applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 23.03.2021 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le tariffe sono determinate con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 13

Deposito cauzionale

1. Al momento del rilascio della concessione, il concessionario deve rilasciare una polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, della durata della concessione e di importo pari all'importo del canone dovuto per l'intera durata della concessione a garanzia del corretto adempimento degli obblighi dovuti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, risarcimento per danni causati al suolo, per ripristino dello stato dei luoghi, rimozione forzata del dehors, mancato pagamento del canone concessorio e per le sanzioni per la violazione di disposizioni normative relative all'allestimento del dehors o all'esercizio dell'attività.
2. Tale somma sarà svincolata decorsi tre mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico o dalla data, se successiva, di effettiva rimozione del dehors.
3. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato, oltre che delle comminate sanzioni, anche delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per la rimozione del dehors, dei danni causati al suolo pubblico e delle morositàrisarcimento per danni al suolo, ripristino stato dei luoghi, rimozione del dehor, mancato pagamento del canone.
4. La polizza fideiussoria dovrà essere reintegrata per l'importo pari alle somme decurtate.

Articolo 14 Caratteristiche generali dei Dehors

1. Si intende per Dehors l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, singoli o aggregati, disposti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico (antistante e non antistante).
2. A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, i Dehors, destinati esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono classificati come segue:
 - **Dehors di tipo A** - allestimento con sedie, poltrone e tavoli, con o senza ombrelloni o tende;
 - **Dehors di tipo B** - allestimento dehors tipo A, con aggiunta di pedane e delimitazioni;
 - **Dehors di tipo C** - allestimento dehors tipo B, con aggiunta di strutture di copertura.
3. I dehors devono essere attrezzati con oggetti che costituiscono nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione.
4. Le strutture portanti e tutti i componenti del dehor devono possedere la certificazione del costruttore e, qualora siano stati realizzati o assemblati in modo artigianale, devono essere certificati per quanto concerne la solidità, la stabilità e la staticità.
5. I dehors possono essere realizzati su tutti gli spazi pubblici, nel rispetto del presente Regolamento e fatti salvi i diritti di terzi di cui all'articolo 5 punto 2. Nell'ottica di garantire la continuità e la linearità dello spazio pubblico, i dehors di tipo A sono sempre ammessi. Gli altri tipi di dehors sono ammessi nei casi in cui non precludano visuali prospettiche pubbliche e purché improntati a criteri di massima trasparenza e leggerezza. Deve quindi essere dimostrata la qualità dell'intervento nei materiali, nelle strutture, nelle forme, nei colori e nel rispetto degli scorci visuali, nelle prospettive più significative, nonché nella visibilità degli elementi di valore storico-architettonico presenti. Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. 380/2001 la struttura è qualificata come nuova costruzione.
6. Ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors e della loro disposizione planimetrica, il Comune tiene conto in via prioritaria delle esigenze di viabilità veicolare e dei flussi pedonali, di non interferenza con i pubblici servizi e con le manifestazioni pubbliche e di corretto inserimento delle strutture nel contesto ambientale, con l'obiettivo di preservare la continuità anche visiva dello spazio pubblico.
7. Il dehor deve, di norma, essere installato in posizione prospiciente all'attività, garantendo la maggior attiguità possibile allo stesso. In particolar modo devono essere osservati i seguenti criteri:
 - a) i dehors non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli e devono essere adeguatamente segnalati con luci che garantiscano la visibilità e l'ingombro della struttura;
 - b) i dehors di tipo B e C, o parte di essi, devono essere realizzati con strutture in legno di sezione adeguata, o in metallo verniciato con cromie coordinate al complesso dei manufatti (da indicarsi nell'istanza di concessione), nelle tinte da scegliersi tra i colori: grigio scuro, bianco, ecrù e marrone. Sono vietate le strutture in alluminio di colore naturale. Le tende di copertura devono essere in tinta unita da scegliersi tra la seguente gamma di colori: grigio, bianco, ecrù, amaranto e marrone.La struttura di copertura dei dehors di tipo C deve essere realizzata esclusivamente con tende (come definite all'articolo 12, lettera b) o con lame orientabili dello stesso materiale della struttura.

- c) l'area occupata dai dehors non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici;
- d) nell'installazione dei dehors adiacenti all'attività che aggetta su marciapiede pubblico, deve essere lasciato libero uno spazio per il transito pedonale, non inferiore a metri 2,00 (può fare eccezione il caso in cui l'installazione è posta a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede);
- e) qualora l'occupazione venga effettuata sulla porzione di carreggiata abitualmente destinata alla sosta dei veicoli, in aderenza al locale di somministrazione, l'occupazione è consentita solamente se sul lato opposto della strada è presente un marciapiede o un passaggio pedonale protetto, non inferiore a metri 1,20, fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 4 comma 2.
- f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 comma 2, per le occupazioni delle piazze utilizzate abitualmente per attività di manifestazioni di intrattenimenti e pubblico spettacolo, deve sempre lasciare libero lo spazio carrabile necessario al passaggio di mezzi di soccorso e per la sicurezza (minimo metri 3,50).
- 8 Nei casi di cessazione dell'attività del pubblico esercizio, il dehor deve essere rimosso a cura e spese del soggetto cessante. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale procede alla rimozione coattiva del dehor e agisce in rivalsa contro il soggetto cessante, che è tenuto al risarcimento in forma specifica. Resta salva l'applicazione di norme e sanzioni già previste in materia.
- 9 Nel caso in cui il dehor venga collocato in presenza di barriere architettoniche, quali marciapiedi, dislivelli, ecc. è necessario prevedere, in coerenza con la struttura del dehor, rampe rimovibili di uso pubblico di larghezza non inferiore a metri 1,20. L'occupazione di suolo pertinente la rampa di accesso, non sarà computata ai fini della determinazione delle superfici ammesse e del canone.
- 10 Previo parere del Servizio Tecnico Comunale, in caso di presenza di suolo sconnesso, l'Amministrazione Comunale valuta il ripristino in opera secondo le caratteristiche preesistenti, con asfaltatura o pietrame o altro tipo di pavimentazione.
- 11 Qualora i dehors dovessero essere installati in prossimità di beni culturali o paesaggistici oggetto di tutela si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
- 12 Nel caso di una pluralità di dehors di tipologia B e/o C, localizzati nel medesimo spazio pedonale (tratto di strada o piazza), è obbligatorio che i dehors presentino elementi e caratteristiche di allestimento di carattere uniforme o coordinato.
- 13 Il rispetto di tale disposizione è verificato dall'ufficio competente per il rilascio, in sede di esame delle domande di concessione.
- 14 Tutti gli elementi componenti i dehors:
- non possono riportare messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli della propria insegna d'esercizio, che non può essere luminosa.
 - devono essere realizzati con materiali di tipo ignifugo ed idrofugo; preferibilmente ecologici e riciclabili o riciclati;
 - devono essere consoni, coordinati e in armonia con l'aspetto architettonico dell'edificio e con il contesto ambientale circostante.

Articolo 15

Caratteristiche degli elementi di arredo del dehor

- 1 Si considerano elementi di arredo del dehor:
- a) Strutture e coperture fisse e mobili
 - b) Tende di copertura o da sole
 - c) Ombrelloni

- d) Sedie, poltrone e tavoli
- e) Pedane
- f) Parapetti
- g) Fioriere
- h) Riscaldatori
- i) Impianti elettrici
- j) Insegne

a) **Le strutture fisse** possono essere realizzate con strutture in legno di sezione adeguata o in metallo verniciato, con cromie coordinate al complesso dei manufatti; da scegliere tra le seguenti tinte: grigio scuro, bianco, ecrù e marrone. Sono vietate le strutture in alluminio di colore naturale.

Le tende di copertura devono essere in materiale traspirante, in tinta unita da scegliere tra i seguenti colori: grigio, bianco, ecrù, amaranto e marrone.

Le strutture e coperture mobili (tende e ombrelloni) devono essere realizzate con tende avvolgibili o ombrelloni con telaio e supporto in legno o metallo, richiudibili nelle ore di chiusura dell'esercizio, di estensione massima pari a mq 16. I tessuti di copertura devono essere in materiale naturale, idrofugo ed ignifugo, in tinta unita da scegliersi tra i colori: grigio, bianco, ecrù, amaranto e marrone per le tende, e: bianco, avorio ed ecrù per gli ombrelloni.

Gli elementi di copertura devono essere certificati in ordine alla resistenza ai sovraccarichi accidentali definiti dalla legge.

Le strutture e tutti gli elementi oggetto dell'occupazione devono essere espressamente indicati nell'istanza di occupazione del suolo pubblico. Qualora l'occupazione venga effettuata sulla porzione di carreggiata abitualmente destinata alla sosta dei veicoli, le strutture devono garantire adeguata visibilità anche notturna, in conformità al Codice della strada. L'occupazione in questa fattispecie deve sempre garantire la piena visibilità della segnaletica orizzontale di delimitazione degli stalli di sosta, che non deve mai essere occultata con le installazioni o le attrezzature.

b) **Le tende di copertura o da sole** sono dispositivi in tessuto, solitamente pieghevole, utilizzati per ombreggiare una determinata area. Possono essere installate a copertura del suolo pubblico concesso (dehors) e contribuiscono con il proprio design alla caratterizzazione del contesto in cui vengono installate.

Le **tende** devono essere collocate a parete con sostegni ripiegabili a pantografo e ad un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano di calpestio, misurata dal lembo più basso, ai sensi dell'art. 108 del Regolamento Edilizio Comunale.

Qualora, tra l'area di occupazione e il prospetto dell'esercizio di somministrazione sia presente un pubblico marciapiede, la tenda installata sul prospetto dell'esercizio può sovrastare oltre che l'area oggetto di occupazione, anche l'area di marciapiede predetta.

Le tende devono avere colore, tipologia e forma analoga e in particolare devono essere:

- esclusivamente in tinta unita (ad eccezione di bordature e scritte) da scegliersi tra la seguente gamma di colori: bianco, avorio o ecrù,;
- in tessuto di qualsiasi composizione;
- fissate ad uguale quota di imposta.

Sulle bande inferiori delle tende sono ammesse scritte riportanti la tipologia dell'esercizio commerciale ed il nome. L'altezza dei caratteri delle scritte non deve superare i metri 0,30.

I sostegni metallici devono essere in estrusi di alluminio, del medesimo colore della tenda o, in subordine, grigio grafite. In ogni caso i materiali e i tipi di sostegno devono essere in armonia con il colore della facciata e l'aspetto architettonico dell'edificio.

Non sono ammesse tende in materiale lucido o riflettente con scritte e marchi pubblicitari diversi dalla propria insegna di esercizio.

Non sono consentite maggiori sporgenze delle tende, oltre il suolo pubblico concesso.

c) **Ombrelloni**

Sono costituiti da: un basamento, un sostegno portante e una copertura.

Il basamento deve essere realizzato in legno, metallo o pietra, appoggiato al suolo in unico punto.

Il sostegno portante dev' essere realizzato in legno o metallo.

I tessuti di copertura devono essere realizzati in tessuto idrofugo ed ignifugo, in tinta unita da scegliersi tra i colori: bianco, avorio ed ecrù, con bordo privo di frange e smerlature.

Devono essere:

- richiudibili;
- di estensione massima pari a mq 16;
- di forma geometrica regolare (quadrata, rettangolare, poligonale).

Le caratteristiche sopra descritte devono essere coordinate con il contesto circostante ed in armonia con la struttura e l'aspetto architettonico dell'edificio.

Non sono ammesse coperture in materiale lucido o riflettente con scritte pubblicitarie diverse dalla propria insegna di esercizio.

d) **Sedie, poltrone, tavoli e altri elementi di arredo**

Devono essere di dimensioni contenute, struttura e piani di appoggio devono essere in metallo, legno o materiale plastico di buona qualità; le finiture devono rispettare le cromie coordinate al complesso dei manufatti. Devono essere mantenuti in stato decoroso.

e) **Pedane**

Le pedane sono ammesse, fermo restando il rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, a condizione che: siano accessibili a persone con ridotta capacità motoria, dotate di rampe rimovibili di larghezza sufficiente al passaggio di una persona su sedia a rotelle e che consentano il superamento delle barriere architettoniche presenti nello spazio pubblico limitrofo. Devono essere realizzate con struttura di supporto e sovrastante pavimentazione, in elementi di legno o laminati che lo ricordino. Quando, per le ragioni sopra indicate (regolarizzazione di pavimenti e complanarità a percorsi pedonali), lo spessore della pedana supera i 10 cm di altezza misurati dal piano stradale di appoggio, sono necessari elementi di delimitazione laterali, che non devono costituire barriera architettonica. Lo spessore complessivo non può superare, in ogni caso, i cm 20 di altezza, misurati dal piano stradale di appoggio.

Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali caditoie o chiusini esistenti.

Le pedane devono comunque essere realizzate per regolarizzare i pavimenti dei dehors o per renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell'area dove sono allestiti (piazza, strada, portico, marciapiede, parco o altra area pubblica), qualora la pendenza dell'area di installazione risulti superiore al 5% o il piano di calpestio presenti avvallamenti o altre irregolarità.

f) **Parapetti**

Tali delimitazioni sono strutture di altezza non superiore a metri 1,10 dal piano stradale di appoggio o dall'eventuale pedana. Possono essere dotate di pannellature trasparenti, non colorate, non costituenti barriera alla continuità visiva dello spazio pubblico.

In presenza di strutture coperte, gli elementi di delimitazione laterali trasparenti possono essere elevati fino a metri 1,50. La struttura di tali elementi di delimitazione deve essere in legno o metallo verniciato, con montanti a sezione contenuta, con cromie coordinate al complesso dei manufatti, nelle tinte da scegliersi tra: grigio, bianco o marrone.

Sono vietate le strutture in metallo a colore naturale, graticci e cannicci.

g) **Fioriere**

Devono essere costituite da vasi ravvicinati di dimensioni contenute, di altezza non superiore a metri 1,00 non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione pedonale e nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e del Codice della Strada. Devono essere adornate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine e regolarmente curate al fine di garantire il decoro urbano. Possono essere in materiale metallico o in cotto, colorate nelle tinte da scegliersi tra: grigio, bianco o marrone. In ogni caso, forma e colore devono essere coerenti con l'arredo pubblico del contesto e non costituenti barriera alla continuità visiva dello spazio pubblico.
Sono vietate le fioriere in graniglia e in cemento.

h) **Riscaldatori**

Sono ammessi elementi riscaldatori omologati, muniti di regolari certificazioni di sicurezza e attestazione di conformità, valida per tutta la durata della concessione, rilasciata dall'installatore. E' vietato l'uso di riscaldatori alimentati a GPL o strumenti a fiamma libera in difformità dalle specifiche norme di settore.

i) **Impianto elettrico**

L'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti.

L'eventuale illuminazione deve essere assicurata con apparecchi e impianti omologati. Deve essere presentata copia della "Dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi della L. 46/90 e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "Messa a terra" del dehor. Le lampade devono avere una colorazione bianco caldo o bianco freddo, non sono ammesse luci con altra colorazione o luce fluorescente. I corpi illuminanti (elementi accessori al dehor), scelti in modo coerente per stile e colore rispetto alla progettazione, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento.

E' vietato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare.

j) **Insegne da apporre sul dehor**

Devono essere realizzate in materiale non riflettente, preferibilmente in legno o ferro, di colori tenui ed integrate in modo armonico nella struttura. Non sono ammesse le insegne fluorescenti o comunque aventi luminosità propria, ma l'illuminazione dell'insegna dev'essere assicurata da lampade direzionali.

2 Tutti gli elementi di cui ai punti precedenti, devono essere espressamente indicati nell'istanza di occupazione del suolo pubblico.

3 Nei dehors di tipo A e B tavolini, sedute, ombrelloni e altri elementi di arredo mobili devono essere rimossi e depositati in locali chiusi al termine di ogni giornata e nelle ore di chiusura dell'esercizio. Le stesse disposizioni valgono per il periodo di chiusura per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi.

Articolo 16
Obblighi del titolare del provvedimento

Al titolare del provvedimento di concessione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:

a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionati o autorizzati;

- b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento;
- c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
- d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate;
- e. rispettare gli elementi e le caratteristiche di allestimento prescritti dal presente regolamento;
- f. prestare una polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria a garanzia del corretto adempimento degli obblighi dovuti
- g. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
- h. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti;
- i. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- j. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- k. provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio o autorizzatorio, utilizzando la modulistica Suape per la voltura dei titoli abilitativi in caso di:
 - nomina nuovo legale rappresentante nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
 - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;

Articolo 17

Decadenza, sospensione e revoca della concessione

1. La concessione si estingue:
 - a. per scadenza del termine previsto ove non sia rinnovata;
 - b. per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 19.
2. La decadenza dall'atto di concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a. violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione, ampliamento dello spazio concesso, effettuazione di spettacoli o intrattenimenti non autorizzati);
 - b. violazioni del disposto relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subentro nell'uso dei bene concesso disciplinate dal successivo art. 18;
 - c. mancato versamento del canone e della sanzione amministrativa nel caso di occupazione abusiva disciplinata dal regolamento del canone unico;
3. La decadenza non comporta diritto alla restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
4. La decadenza è dichiarata con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo. In caso in cui il concessionario non ottemperi provvederà direttamente il Comune addebitando i costi al soggetto inadempiente.
5. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - b. violazione degli obblighi di manutenzione e/o delle condizioni e limitazioni previste dal precedente art. 4;
 - c. gli impianti non risultino conformi alla normativa vigente;
 - d. manchino o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
 - e. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;

- f. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARI;
6. Nel caso della sospensione l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
7. I provvedimenti di cui ai commi 6 e 7, sono adottati dal soggetto competente al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
8. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
- a. per reiterate violazioni di cui al precedente comma 5 e delle prescrizioni previste nell'atto di concessione e nel presente regolamento
 - b. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area occupata per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie.
9. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine il Comune provvede direttamente con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.
10. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti sono accertati dalla Polizia Locale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio competente al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
11. Il provvedimento di concessione è sempre revocabile, nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notifica del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.

Articolo 18

Sospensione e revoca per motivi di pubblico interesse

1. Per motivi di interesse pubblico e/o per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico la concessione di occupazione del suolo pubblico è revocata con provvedimento motivato del soggetto competente al rilascio che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 10 giorni di preavviso.
2. Il provvedimento di revoca per ragioni di pubblico interesse dà diritto ad un equo indennizzo determinato dall'importo residuale dell'investimento da ammortizzare ed al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
3. Il Responsabile del Servizio può sospendere la concessione per ragioni di pubblico interesse fino a 30 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del Canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare della concessione sarà ridotto o rimborso, senza interessi, il canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite.

Articolo 19

Divieto di subconcessione o autorizzazione per subentro

- 1) E' vietata la sub concessione.
- 2) Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o di titolarità di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il subentrante, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già

esistente con le medesime caratteristiche autorizzate, dovrà comunicarlo all'interno della pratica Suape di subingresso. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.

Articolo 20

Rinuncia alla concessione

- 1) Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'ufficio competente.
- 2) Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione.
- 3) La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
- 4) Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento avrà diritto al rimborso del Canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale già versato.

Articolo 21

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.
4. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni previste dalla normativa vigente.
5. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 22

Norme generali per la manutenzione del Dehor

- 1 I dehors devono essere mantenuti in condizioni di decoro ed igiene adeguate al servizio che svolgono: tutti gli elementi di arredo urbano che lo compongono devono essere opportunamente mantenuti, curati e puliti, anche nello spazio circostante.
- 2 La superficie occupata, in particolare se coperta da pedane, deve essere sempre mantenuta in condizioni di sicurezza e deve essere sottoposta a trattamenti di

sanificazione in base alla normativa vigente in materia. L'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione.

Articolo 23

Rispetto del Regolamento

1. Le autorità competenti sono tenute a vigilare sul rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza, decoro e di tutte le norme di cui al presente Regolamento. In caso di accertate situazioni di irregolarità, dette autorità ordinano il ripristino immediato delle condizioni prescritte nella concessione ed eventualmente possono imporre la rimozione di quanto non a norma.

Articolo 24

Responsabilità per danni

1. Il Comune non risponde di eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose in ragione dell'attività svolta nelle aree oggetto del presente regolamento, né di quelli causati da strutture e/o elementi di arredo ivi collocati.
2. La responsabilità per i danni di cui al punto che precede è posta in capo al titolare della concessione. Questi è chiamato a rispondere anche dei danni eventualmente arrecati al patrimonio pubblico, che deve risarcire in forma specifica, in difetto vi provvede il Comune che agisce in rivalsa contro il responsabile.
3. Resta salva l'applicazione di norme e sanzioni già previste in materia.

Articolo 25

Sanzioni

1. L'occupazione della sede stradale con strutture e/o attrezzature riconducibili al presente regolamento in assenza di titolo o in difformità da esso, è sanzionata ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada.
2. L'occupazione delle piazze, parchi, giardini o altri luoghi pubblici o di uso pubblico di qualsiasi natura, con strutture e/o attrezzature riconducibili al presente regolamento, in assenza di titolo o in difformità da esso, è sanzionata ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000, con la sanzione amministrativa compresa tra € 60,00 e € 500,00.

Articolo 26

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge ed i Regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.